



COMUNE DI GRANOZZO con MONTICELLO

## VARIANTE STRUTTURALE

*PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE*

## ELABORATI GEOLOGICI

*ai sensi della circolare PRG n.7 LAP del 6 Maggio 1996*

NORMATIVA GEOLOGICA

Elaborato:

1

Professionista incaricato

Dott. Geol. MARCO CARMINE

Data:

Gennaio 2015

idrogeo - Dott. Geol. Marco Carmine

Corte degli Arrotini, 1 - NOVARA Tel. 0321/499773 Fax 0321/520037

## INDICE

ART. 1.	NATURA DELLE CLASSI DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA E DI IDONEITÀ ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA .....	2
ART. 2.	RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA RELATIVA ALLE AREE INTERESSATE DA NUOVI INSEDIAMENTI O DA OPERE PUBBLICHE DI PARTICOLARE IMPORTANZA .....	4
ART. 3.	INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE A CORREDO DEI PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE E PRIVATE .....	4
ART. 4.	PROGETTI PUBBLICI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO .....	5
ART. 5.	NORME GENERALI DI CARATTERE IDROGEOLOGICO .....	7
ART. 6.	CLASSI DI IDONEITÀ GEOMORFOLOGICA ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA PREVISTE NEL TERRITORIO COMUNALE .....	11
ART. 7.	CLASSE II .....	14
ART. 8.	CLASSE III .....	16
ART. 9.	CLASSE IIIA .....	16
ART. 10.	CLASSE IIIB .....	19
ART. 11.	AREE DI SALVAGUARDIA DELLE OPERE DI CAPTAZIONE AD USO IDROPOTABILE ..	25

**ART. 1. NATURA DELLE CLASSI DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA  
E DI IDONEITÀ ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA**

1. Il Piano Regolatore Generale individua le porzioni di territorio in cui, per caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e geotecniche del territorio è presente una omogenea pericolosità, indipendentemente dall'utilizzo antropico.
2. In relazione alla presenza o all'assenza, in tali zone omogenee, di edificazioni e alle loro caratteristiche, il Piano Regolatore individua, inoltre, il livello di rischio idrogeologico esistente sulle aree urbanizzate e quello potenziale sulle restanti aree.
3. Sulla base di tali criteri l'intero territorio è suddiviso in zone omogenee, a ciascuna delle quali viene fatta corrispondere una diversa classe di idoneità all'utilizzazione urbanistica, ai sensi della Circ. P.G.R. n.7/LAP del 08/05/96, di cui agli articoli seguenti, nei quali vengono dettate le norme inerenti le singole classi individuate.
4. Le zone omogenee relative a ciascuna classe sono rappresentate sui seguenti elaborati grafici, che fanno parte integrante delle presenti Norme Tecniche di Attuazione:
  - a. Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica dell'intero territorio comunale alla scala 1:10.000 (Novembre 2010).
  - b. Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica dell'intero territorio comunale alla scala di piano 1:5.000 sovrapposta alla classificazione urbanistica (Novembre 2014)
5. In caso di difformità di rappresentazione tra i diversi elaborati, varrà quello che riporta la condizione più cautelativa.
6. L'inserimento di una porzione di territorio in una determinata classe di idoneità urbanistica non esime i soggetti attuatori degli interventi ad adeguare gli interventi stessi alle condizioni del suolo anche attraverso provvedimenti non normati.

7. In ciascuna classe permane l'efficacia di tutte le norme vigenti, nazionali e regionali, di carattere geologico, geotecnico, idrogeologico e idraulico; in particolare devono sempre essere osservate:
- a. le disposizioni di cui al D.M. 14.01.08 Norme Tecniche per le costruzioni;
  - b. tutte le norme di carattere geologico, geotecnico e idrogeologico contenute nelle presenti N.T.A.;
  - c. la normativa relativa alla regolamentazione dell'attività estrattiva, e in particolare la L.R. 22/11/78 n.69 e il R.D. 29/7/27 n.1443;
  - d. la circolare del Presidente della Giunta Regionale del 31/12/1992 n. 20/PRE. "Prescrizioni di cui agli artt.2 e 13 della legge 2 febbraio 1974 n.64, relativa agli abitati da consolidare o da trasferire ai sensi della legge 9 luglio 1908 n.445";
  - e. la L. 183/89 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
  - f. le norme di attuazione del vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico approvato con D.P.C.M. 24/05/2001;
  - g. le disposizioni previste dal T.U. sulle acque approvato con D.Lvo. n.152/2006 e s.m.i. e del PTA approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13.03.2007 e s.m.i.;
  - h. le norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche disposte dalla L. 5/1/94 n.37;
  - i. i disposti di cui agli art. 915, 916, 917 del CC e in genere tutte le norme relative al mantenimento del territorio in condizioni di sicurezza nei riguardi della pubblica e privata incolumità;
  - j. le disposizioni riguardanti le aree di salvaguardia delle opere di captazione ad uso idropotabile, ai sensi del D.L. n.152/2006 e s.m.i e del Regolamento Regionale 11/12/2006 n. 15/R;
  - k. Le norme di cui al R.D. 523/1904 con particolare riferimento alle distanze richiamate all'art. 96 lett. f).

**ART. 2. RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA RELATIVA ALLE AREE INTERESSATE DA NUOVI INSEDIAMENTI O DA OPERE PUBBLICHE DI PARTICOLARE IMPORTANZA**

1. La relazione Geologico-Tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza, facente parte, ai sensi dell'Art.14, punto 2b della L.R. n.56/77, degli allegati tecnici di Piano, contiene disposizioni prescrittive per le modalità di trasformazione di ciascuna area e pertanto costituisce, assieme agli elaborati grafici di sintesi di cui al precedente articolo, parte integrante delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.
2. La relazione Geologico-Tecnica è costituita, ai sensi della Circ. P.G.R. n.16 URE del 18 Luglio 1989 punto 3.2.7, da una Relazione Descrittiva e da schede e ambiti di intervento, topograficamente individuati sulla Carta di sintesi sovrapposta alla classificazione urbanistica, le quali contengono le prescrizioni normative per ciascun tipo di intervento
3. Tale relazione non può essere sostitutiva delle relazioni geologiche e geotecniche previste dal D.M. 14.01.08 a corredo dei progetti di opere pubbliche e private, descritte all'articolo seguente.

**ART. 3. INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE A CORREDO DEI PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE E PRIVATE**

1. I progetti di opere pubbliche e private da realizzarsi sul territorio comunale devono essere corredati già in fase istruttoria, nei casi e con le modalità previste dal D.M. 14.01.08, dai risultati di indagini geotecniche e geologiche.
2. I risultati delle indagini, degli studi e dei calcoli geotecnici devono essere esposti nella “Relazione geologica” e nella “Relazione geotecnica”, che saranno parte integrante degli atti progettuali e firmata da professionisti abilitati.
3. Ai sensi del D.M. 14.01.08 punto 6.2.2, nel caso di costruzioni e opere di modesta rilevanza, che ricadano in zone ben conosciute dal punto di vista geotecnico, la progettazione può essere basata sull'esperienza e sulle conoscenze disponibili, ferma restando la piena responsabilità del progettista su ipotesi e scelte progettuali

4. Le relazioni geologiche e geotecniche a corredo dei progetti non possono in nessun caso essere sostituite dalla “Relazione geologico-tecnica delle aree interessate da nuovi insediamenti o opere pubbliche di particolare importanza allegata al P.R.G.C. e facente parte delle presenti Norme di Attuazione, che riguarda l’idoneità dell’area all’utilizzazione urbanistica, ma non è riferita ad un progetto specifico con proprie e peculiari interazioni opera-terreno; dovranno comunque far riferimento ad essa, confermarne esplicitamente la validità o eventualmente esporre i risultati di analisi di dettaglio diversi da quelli individuati dagli elaborati di P.R.G.C.
5. Per quanto riguarda le indagini sui corsi d’acqua esse devono contemplare anche una “Relazione idrologica e idrogeologica” che partendo dai dati meteorologici, da quelli morfometrici, geologici e geomorfologici del bacino, giunga ad una valutazione delle massime piene e del relativo trasporto solido, mentre la relazione tecnica del progetto di regimazione deve essere corredata da una “Relazione idraulica” che dimostri la compatibilità delle opere previste con gli episodi di massima piena ipotizzati.
6. In ogni caso, in aree di qualsiasi classe, non possono essere considerate opere di modesta rilevanza: le fondazioni indirette e i consolidamenti fondali, gli scavi e le opere di sostegno di altezza superiore ai 2 m, le gallerie e i manufatti sotterranei, le sistemazioni dei pendii in frana o dissestati, le discariche e le colmate, gli emungimento di falde idriche, il consolidamento di terreni, gli ancoraggi in terreni e rocce, le opere su grandi aree, comprendendo in esse anche le sistemazioni idrauliche dei corsi d’acqua.

#### **ART. 4. PROGETTI PUBBLICI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO**

1. Nelle aree del territorio comunale sulle quali il Piano Regolatore ha identificato una elevata pericolosità geologica e un conseguente elevato rischio per aree parzialmente o completamente edificate (Classe IIIb), le presenti norme prevedono Progetti Pubblici di Riassetto Idrogeologico (P.R.I.) mirati all’eliminazione e/o minimizzazione del rischio.

2. Tali Progetti devono esplicitamente far riferimento agli obiettivi di minimizzazione della pericolosità geomorfologica o della vulnerabilità delle aree urbanizzate, alle caratteristiche e alle modalità di realizzazione delle opere in relazione agli obiettivi, alle modalità di verifica dell'avvenuta eliminazione e/o minimizzazione del rischio e, qualora interessino opere di difesa spondale previste dal P.A.I. (fasce B di progetto), dovranno essere preventivamente approvati da parte dell'Autorità di Bacino del Po.
3. Nei Progetti Pubblici di Riassetto Idrogeologico dovrà essere privilegiato, per i corsi d'acqua, il ripristino delle condizioni ottimali di deflusso, della capacità di laminazione e della possibilità di naturale evoluzione morfogenetica; per le scarpate, il miglioramento delle condizioni di stabilità, privilegiando ove possibile le opere di difesa attiva e l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.
4. I Progetti dovranno contenere inoltre il programma dettagliato di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa eseguite.
5. La completa esecuzione delle opere previste da Progetti Pubblici di Riassetto Idrogeologico può trasformare interamente o parzialmente le condizioni di fruibilità urbanistica, con le modalità e le ulteriori limitazioni eventualmente prescritte dai Progetti specifici, secondo quanto esplicitato nell'ambito dei Progetti stessi, approvati dagli Enti pubblici preposti e verificati in sede di collaudo delle opere, con preciso riferimento alla avvenuta eliminazione o minimizzazione della pericolosità ed esplicitazione di quali settori siano stati messi in sicurezza e quali permangano a rischio.
6. Come indicato nella Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP al Paragrafo 7.5, l'esecuzione di interventi di riassetto non può consentire la declassazione delle aree interessate.
7. I Progetti Pubblici di Riassetto Idrogeologico potranno seguire l'iter previsto dall'art.47 della L.R. n.56/77 come Piani Tecnici Esecutivi di Opere Pubbliche nelle zone in cui la pericolosità dipenda anche da situazioni esistenti su territori di Comuni limitrofi o comunque quando la progettazione esecutiva comporti un complesso di opere integrate fra di loro, eventualmente di competenza di molteplici Enti, la cui progettazione unitaria comporti vantaggi economici e funzionali.

8. Anche soggetti privati potranno avanzare proposte di Progetti Pubblici di Riassetto Idrogeologico, e contribuire alle spese per la loro realizzazione, ma tali Progetti dovranno comunque assumere carattere di interesse pubblico, essere recepiti e verificati già in fase progettuale dall'Ente pubblico e approvati dal Consiglio Comunale ed ovviamente dagli altri Enti competenti.
9. Le sistemazioni idrogeologiche puntuali richieste, concesse ed eseguite da soggetti privati nell'ambito dei singoli lotti di proprietà non possono, pertanto, assumere il carattere di Progetto Pubblico di Riassetto Idrogeologico e modificare le caratteristiche di idoneità all'utilizzazione urbanistica prevista dalla cartografia di Piano.
10. Ai sensi della Circ. P.G.R. n.7/LAP i Progetti Pubblici di Riassetto Idrogeologico e il Piano di Protezione Civile devono essere reciprocamente coerenti.

## **ART. 5. NORME GENERALI DI CARATTERE IDROGEOLOGICO**

Si definisce:

- Alveo: porzione di corso d'acqua interessata dallo scorrimento delle acque;
- Fascia spondale: porzione di terreno che raccorda l'alveo con il piano di campagna circostante;
- Zone di pertinenza dei corsi d'acqua: fascia di 10 metri dal limite esterno della fascia spondale per i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche nonché appartenenti al pubblico demanio ancorché non iscritti nei predetti elenchi o di 5 metri dal limite esterno della fascia spondale per i corsi d'acqua privati.

1. Su tutto il territorio comunale:

- a. non sono ammesse opere di cui al D.M. 14 01.08, senza le relative verifiche previste dallo stesso D.M.;
- b. non sono ammessi prelievi non autorizzati di acque superficiali o sotterranee;
- c. non sono ammessi scarichi non autorizzati di acque o reflui nei corpi idrici superficiali;



- d. non sono ammesse dispersioni non autorizzate di acque o reflui sul suolo o nel sottosuolo;
- e. non sono ammessi stoccaggi non autorizzati di rifiuti, ivi compresi i materiali inerti provenienti da demolizioni e scavi;
- f. non è ammessa la demolizione di edifici e strutture senza verifiche degli effetti della demolizione sugli edifici e sulle aree circostanti;
- g. gli innalzamenti artificiali del piano campagna dovranno essere realizzati solo con materiali idonei ai sensi della vigente normativa sui rifiuti e solo nel rispetto delle fasce imposte dal R.D. 523/1904 e delle fasce classificate in classe IIIa ai sensi della Circ. 7/LAP, senza alterare il naturale scolo delle acque e nel principio di conservazione della permeabilità dei suoli urbanizzandi, di conservazione della capacità di laminazione della superficie originaria e di minima alterazione del ciclo idrologico; tali interventi dovranno comunque essere realizzati, previa asportazione della vegetazione e recupero dello strato di terreno agrario, in modo tale da consentire il regolare deflusso e drenaggio delle acque anche nelle aree circostanti e con valutazione degli eventuali cedimenti provocati.

2. Opere che interferiscono con la falda freatica:

- a. in generale non sono ammesse opere e porzioni di fabbricati interrati sotto falda misurata rispetto a un tempo di ritorno di 50 anni o comunque ad una soggiacenza minima rilevabile dalle serie storiche disponibili che dovranno essere opportunamente documentate;
- b. sono ammesse deroghe nei casi di opere pubbliche o di interesse pubblico non altrimenti localizzabili;
- c. tutti gli interventi che in sede progettuale sono dichiarati interferenti con la falda o con possibilità di interferenza con la medesima, non potranno essere considerati “di modesta rilevanza” ai sensi del D.M. 14.01.08.

3. Lungo gli alvei dei corsi d’acqua e sulle fasce spondali:

- a. salvo che per opere di attraversamento viabilistico non è consentita la copertura dei corsi d'acqua; ove possibile si deve provvedere a riportare a

cielo libero i tratti tombinati dei corsi d'acqua e, in ogni caso, è vietata l'edificazione al di sopra dei tratti coperti, anche nel caso di pertinenze ed accessori;

- b. per le opere di attraversamento dei corsi d'acqua è sempre prescritta la tipologia “a rive piene” ossia senza restringimenti della sezione naturale d'alveo dei corsi d'acqua mediante tombature o similari; qualora ciò non risultasse possibile, previa adeguata dimostrazione, le tombature esistenti potranno essere mantenute sulla base di opportune verifiche idrauliche che ne confermino l'adeguatezza;
- c. non sono ammessi manufatti costituiti essenzialmente da materiali sciolti;
- d. non sono ammesse recinzioni o muri di cinta attraverso e lungo gli alvei e le fasce spondali dei corsi d'acqua che peggiorino la stabilità delle sponde stesse, che restringano le sezioni di deflusso e non consentano il regolare deflusso delle acque nelle aree di laminazione esterne all'alveo con portate di massima piena; nel caso di corsi d'acqua demaniali dovranno essere assicurate alle stesse condizioni anche la percorribilità pedonale parallelamente agli alvei e l'accesso alle opere di difesa idraulica per le necessarie opere di manutenzione, controllo e pulizia;
- e. sulle fasce spondali dei corsi d'acqua non sono ammessi accumuli di scarti vegetali provenienti dalle pratiche agrarie e dalla manutenzione di parchi e giardini;
- f. con riferimento agli obblighi previsti dagli art. 915, 916, 917 del CC, relativi al mantenimento delle condizioni degli alvei e del regolare deflusso delle acque, tali obblighi sono estesi a tutte le zone di pertinenza dei corsi d'acqua;
- g. i corsi d'acqua iscritti al registro delle acque pubbliche ed i corsi d'acqua con alveo di proprietà demaniale sono soggetti alle limitazioni di cui al R.D. 25.07.1904 n° 523, con particolare riferimento alle distanze richiamate all'art. 96 lettera f).
- h. i canali irrigui, i fontanili, le rogge con alveo demaniale, facenti parte del Consorzio di Bonifica e Irrigazione AIES, sono soggetti alle limitazioni di cui al R.D. 08.05.1904 n° 368, con particolare riferimento alle distanze

richiamate all'art. 133 lett. a) ed all'art. 140 lett. e), così come modificato dalle N.d.A. del PAI all'art. 14 comma 7;

- i. con riferimento alla determinazione delle distanze di fabbricati e manufatti dai corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, nonché da quelli appartenenti al pubblico demanio ancorché non iscritti negli elenchi, è prevista una fascia di rispetto non edificabile non inferiore ai 10 metri
- j. con riferimento alla determinazione delle distanze di fabbricati e manufatti dai corsi d'acqua con alveo privato, è prevista una fascia di rispetto non edificabile non inferiore ai 5 metri.
- k. Con riferimento alla determinazione delle distanze di fabbricati e manufatti dai fontanili, è prevista una fascia di rispetto non edificabile non inferiore a 10 metri dalla testa e fino al recapito.
- l. ***Le aree comprese nelle fasce di rispetto si riferiscono ai corsi d'acqua individuati nell'elaborato ATG 05 Carta della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore alla scala 1:10.000. In sede di richiesta per interventi edilizi, sarà cura del progettista individuare la reale demanialità del corso d'acqua, il suo effettivo andamento planimetrico e la singola fascia di rispetto. Tali aree sono da intendersi classificate in Classe IIIA se inedificate ed in classe IIIB4 se edificate.***

4. Lungo le scarpate di terrazzo:

- a. non sono ammesse opere di raccolta e canalizzazione delle acque ruscellanti che producano concentrazioni delle stesse su terreni erodibili;
- b. non sono ammesse opere per la viabilità che intercettino le acque del versante di controripa e le convogliino nei tratti di sottoscarpa in modo concentrato e tale da produrre erosione e dissesti;
- c. non sono ammesse opere di dispersione nel sottosuolo di acque piovane o reflui (subirrigazioni) senza uno studio che dimostri la compatibilità delle opere con la stabilità del versante;
- d. non sono ammessi scavi e riporti che peggiorino la stabilità naturale del pendio;

- e. non sono ammessi nuovi impianti vegetazionali di alto fusto di essenze con apparato radicale non idoneo a garantire sufficiente stabilità; per quelli esistenti si provvederà ove possibile alla loro sostituzione;
  - f. non sono ammessi tagli vegetazionali generalizzati non autorizzati.
5. *Deve essere prevista la conservazione e rinaturazione degli alvei dei corsi d'acqua in coerenza con le finalità e gli obiettivi generali del Piano di Bacino, così come previsto dall'art. 24 delle N.d.A. del PAI.*

#### **ART. 6. CLASSI DI IDONEITÀ GEOMORFOLOGICA ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA PREVISTE NEL TERRITORIO COMUNALE**

1. Le Norme Tecniche di Attuazione prevedono le seguenti classi di idoneità geomorfologica all'utilizzazione urbanistica, ai sensi della Circ. P.G.R. n.7/LAP dell'8/5/96:
  - Classe II
  - Classe IIIa
  - Classe IIIb e sottoclassi
2. La Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell'Idoneità all'Utilizzazione Urbanistica riporta tale classificazione.
3. Nelle varie classi sono consentiti gli interventi previsti dalle N.d.A. del P.A.I. al Titolo II parte I, Art. 29, 30 e 31 ed in particolare:
  - come riportato all'Art. 29 delle N.d.A. del PAI, nei territori ricadenti in **fascia A** sono consentiti:
    - a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
    - b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

- c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m<sup>3</sup> annui;
- e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in goleni, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
- f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;
- h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
- i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
- j) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;
- k) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali

- come riportato all'Art. 30 delle N.d.A. del PAI, nei territori ricadenti in **fascia B** sono consentiti, oltre agli interventi di cui al comma precedente:
  - a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
  - b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;
  - c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
  - d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;
  - e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.
- 4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.
- 5. Nelle varie classi sono inoltre consentiti gli interventi previsti dall'art. 39 delle N.d.A. del PAI.

**ART. 7. CLASSE II**

1. Ai sensi della Circ. P.G.R. n.7/LAP la Classe II riguarda *«Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione e il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di Norme di attuazione ispirate al D.M. 11 Marzo 1988 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionare la propensione all'edificabilità»*.
2. In tutte le zone del territorio comunale soggette a Classe II sono possibili, di norma, interventi edilizi e infrastrutturali di ogni tipo, con le limitazioni specificate nelle Norme di Attuazione, ma ogni nuova opera sarà obbligatoriamente preceduta da approfondite verifiche locali di carattere geologico, geotecnico e idrogeologico che individuano le condizioni esecutive per la realizzazione delle opere stesse, secondo quanto previsto dalle norme di cui al presente articolo e dalla Relazione geologico-tecnica citata nelle presenti norme, in coerenza con il D.M. 14.01.08.
3. La classe II riguarda aree:
  - a. sabbioso-ghiaiose caratterizzate da innalzamenti del livello di falda freatica fino a profondità inferiori a 3 m dal piano campagna;
  - b. scarpate o pendii di modesta entità;
  - c. comprese nella Fascia C del PAI.
4. Per le aree con innalzamento della falda (a), le relazioni geologiche e geotecniche dovranno esaminare e valutare l'interferenza della falda freatica superficiale con le opere previste ed, in particolare, con le eventuali porzioni interrato, per le quali dovrà essere garantita la possibilità di sommersione senza danni.
  - a. In generale non sono ammessi piani residenziali o produttivi, costruzioni accessorie e strutture tecniche ad una quota inferiore a quella del livello freatico massimo a tempo di ritorno 50 anni o comunque ad una soggiacenza minima rilevabile dalle serie storiche disponibili che dovranno essere opportunamente documentate;

- b. Sono però ammesse deroghe da parte dell'Autorità preposta al rilascio del permesso di costruire, per particolari motivazioni documentate attraverso specifiche relazioni ed elaborati da assoggettare alla valutazione della medesima Autorità, in relazione alle preesistenze storico-architettoniche o in relazione a interventi funzionali alla realizzazione di impianti tecnologici strettamente connessi all'edificazione, qualora venga dimostrata in modo inequivocabile l'impossibilità di realizzazioni fuori terra, con l'obbligo della presa d'atto del rischio da parte dei soggetti attuatori.
  - c. La valutazione dei livelli freatici dovrà tener conto anche delle possibili variazioni nel tempo legate a diversi sfruttamenti della falda; in ogni caso, fra gli accorgimenti tecnici atti alla mitigazione del rischio, non è ammesso l'abbattimento della falda mediante pompaggio.
5. Per le aree con scarpate o pendii (b), le relazioni geologiche e geotecniche dovranno esaminare prioritariamente le caratteristiche stratigrafiche e litotecniche dei terreni di fondazione e prevedere le corrette modalità esecutive delle opere.
- a. le relazioni geologiche e geotecniche dovranno esaminare le condizioni di stabilità naturale del pendio e quelle determinate dall'intervento, con particolare riferimento alla stabilità dei fronti di scavo, dei riporti, delle opere di sostegno, ecc., soprattutto in relazione alla eventuale presenza di circolazione di acque sotterranee e di terreni geotecnicamente mediocri o scadenti.
6. Per le aree comprese nella fascia C del PAI (c) valgono le seguenti disposizioni:
- a. la pericolosità e il conseguente rischio per le edificazioni può essere superato attraverso interventi di riassetto limitati al lotto di intervento o all'intorno locale senza peggioramento per le aree circostanti.
  - b. le relazioni geologiche e geotecniche, nonché idrologiche e idrauliche, oltre agli aspetti connessi con la stabilità opera-terreno, dovranno



esaminare prioritariamente le cause dell'allagamento e le possibilità di eliminazione dei problemi attraverso interventi locali di riassetto, come modeste riquotature del terreno o sistemazioni idrauliche del reticolo idrico minore, purché senza peggioramento delle condizioni idrologiche circostanti e senza modificare sensibilmente la capacità di invaso, da dimostrarsi attraverso opportuni calcoli idraulici;

- c. i piani interrati non sono generalmente ammessi, tranne in casi documentati di opere di interesse pubblico non altrimenti realizzabili: in ogni caso, ogni nuova opera o parte di opera eseguita al di sotto del p.c. dovrà esplicitamente essere progettata e costruita con criteri che consentano l'allagamento o la sommersione periodica senza particolari danni.

#### **ART. 8. CLASSE III**

1. Ai sensi della Circ. P.G.R. n.7/LAP la Classe III riguarda *«Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, questi ultimi derivanti dalle urbanizzazioni dell'area, sono tali da impedirne l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo viceversa la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente».*

La classe III è suddivisa nelle sottoclassi IIIa e IIIb (III<sub>b2</sub> e III<sub>b4</sub>).

#### **ART. 9. CLASSE IIIA**

1. Ai sensi della Circ. P.G.R. n.7/LAP la Classe IIIa riguarda: *«Porzioni di territorio inedificate che presentano carattere geomorfologici o idrogeologici che le rendano inidonee a nuovi insediamenti (aree dissestate, in frana, potenzialmente dissestabili o soggette a pericolo di valanghe, aree alluvionabili da acque di esondazione ad elevata energia). Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili (con specifico*

*referimento ad es. ai parchi fluviali) vale quanto già indicato all'Art.31 della L.R. 56/77».*

2. Tale classe riguarda le seguenti porzioni di territorio:
  - a. aree inedificate all'interno delle Fasce A e B del P.A.I;
  - b. aree inedificate comprese nelle fasce di rispetto di 10 m per ciascuna sponda dei corsi d'acqua naturali o artificiali principali pubblici e/o demaniali;
  - c. aree inedificate comprese nelle fasce di rispetto di 5 m dei cavi irrigui e delle rogge con alveo privato;
  - d. aree inedificate individuate dalle fasce di rispetto dei fontanili per una profondità di 10 m dalla testa e fino al recapito.
  - e. Aree inedificate comprese nella fascia C del PAI a tergo del limite di fascia B di progetto, per le quali vigono i disposti delle NdA del PAI per la fascia B sino alla realizzazione e collaudo delle opere di difesa idraulica previste.
3. Nelle aree comprese in Classe IIIa e nelle relative sottoclassi sono vietate le attività di cui al titolo II delle NdA del P.A.I., artt. 29, 30 e 39.
4. Qualora non in contrasto con le norme del P.A.I., sono ammessi i seguenti interventi, i cui progetti siano stati redatti sulla base di rigorosi accertamenti geologici, geotecnici, idrogeologici e idraulici che stabiliscano gli accorgimenti tecnici atti a garantire la fattibilità degli interventi stessi nell'ambito di requisiti di sicurezza propria e tali da non aggravare la situazione di pericolosità esistente:
  - a) le opere previste dalla Pianificazione territoriale sovraordinata e quelle che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità;
  - b) le opere pubbliche o di interesse pubblico non altrimenti localizzabili attinenti alla viabilità, alla produzione e al trasporto dell'energia, alle reti e agli impianti di depurazione, alle telecomunicazioni o ad altre attrezzature per l'erogazione di pubblici servizi;
  - c) le opere attinenti alla regimazione e all'utilizzo delle acque, compresi i pozzi, le captazioni sorgive, le derivazioni e gli attingimenti di acqua purché adeguatamente eseguiti e concessi dagli Enti competenti;

- d) le opere attinenti alle sistemazioni idrogeologiche nonché tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa esistenti;
  - e) l'eliminazione dei tratti coperti dei corsi d'acqua in coerenza con l'art. 21 delle N.d.A. del PAI e l'ampliamento delle tombinature nel rispetto delle prescrizioni del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i. e del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.G.R. n. 117-10731 del 13.03.2007 e s.m.i.;
  - f) gli attraversamenti dei rii minori e la viabilità per il necessario collegamento, non altrimenti localizzabile, di zone residenziali o produttive esistenti o previste dal P.R.G.;
  - g) i percorsi pedonali o ciclabili, quando non altrimenti localizzabili;
  - h) le attività estrattive autorizzate ai sensi della L.R. 22/11/78 n.69 e del R.D. 29/7/27 n.1443 e delle NdA del PAI per i territori compresi nelle fasce fluviali, e relative strade di accesso;
  - i) le piantumazioni e le sistemazioni a verde, la manutenzione e lo sfruttamento forestale, secondo le disposizioni legislative vigenti con particolare riferimento alle disposizioni del P.A.I.; la conservazione allo stato di natura, il mantenimento delle attività agricole in atto e/o le variazioni colturali che non costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque;
  - j) la recinzione dei terreni purché le opere non modifichino la stabilità dei versanti e il regolare deflusso delle acque, anche in occasione di piene eccezionali, nel rispetto di quanto disposto nelle presenti norme ai punti precedenti;
  - k) gli interventi di risanamento e bonifica di siti inquinati e discariche abusive, sulla base di progetti approvati dagli Enti competenti;
  - l) gli interventi di ripristino ambientale di aree degradate, effettuati sulla base di appositi progetti che verifichino la compatibilità degli interventi con la situazione di rischio presente nell'area.
5. Nel caso della presenza, in aree soggette a Classe IIIa, di edifici isolati, per questi si applicano le limitazioni previste alla Classe IIIb ed in particolare:

- a. per edifici isolati che ricadono all'interno della fascia A e B del PAI si applicano le norme di cui agli articoli 29, 30 e 39 delle N.d.A. del PAI;
- b. per edifici isolati che ricadono all'interno della fascia C a tergo del limite della fascia B di progetto, si applicano le norme della fascia B del PAI sino all'avvenuta realizzazione delle opere di riassetto e solo successivamente potranno applicarsi le norme per la classe IIIb2;
- c. per edifici isolati che ricadono nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, esterni alle fasce del PAI, si applicano le norme della classe IIIb4, nel rispetto dei disposti del R.D. 523/1904 e R.D. 368/1904.

## **ART. 10. CLASSE IIIb**

1. Ai sensi della Circ. P.G.R. n. 7/LAP tale classe comprende *«Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico quali, a titolo di esempio, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ecc.; per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto all'Art.31 della L.R. n.56/77. Nuove opere o nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito dell'attuazione degli interventi di riassetto e dell'avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità. Gli strumenti attuativi del riassetto idrogeologico e i Piani Comunali di Protezione Civile dovranno essere reciprocamente coerenti.»*
2. Si tratta di aree edificate o parzialmente edificate, in cui si rende necessaria la presenza di efficaci opere di attenuazione o eliminazione della pericolosità o, nel caso di insufficienza di tali opere, la realizzazione delle stesse attraverso Progetti Pubblici di Riassetto Idrogeologico come descritto nelle presenti N.T.A.
3. Sino alla verifica dello stato di efficienza delle opere di protezione o, nel caso di verifica negativa della funzionalità delle stesse, sino all'esecuzione dei Progetti Pubblici di Riassetto Idrogeologico, nelle aree soggette a Classe IIIb, sono

comunque sempre ammessi gli interventi previsti nelle aree soggette a Classe IIIa ed elencati nelle presenti norme.

4. Relativamente alle aree in classe IIIB comprese nella fasce A e B del P.A.I., le norme di riferimento sono quelle indicate al titolo II, artt. 29, 30 e 39 delle N.d.A. del P.A.I.
5. La fruibilità urbanistica della classe IIIB è sempre condizionata alle verifiche periodiche dello stato di efficienza delle opere di difesa, da eseguirsi in occasione di ogni variante strutturale del P.R.G., che interessi le aree di classe IIIB, dopo ogni evento dissestivo e comunque ogni 10 anni.
6. Per le aree azzonate nella classe IIIB, inoltre, dovrà essere applicato integralmente quanto disposto dall'art. 18 comma 7 delle N.d.A. del P.A.I., in merito all'inserimento nel certificato di destinazione urbanistica, della classificazione del territorio in funzione del dissesto.
7. Nelle aree in classe IIIB, in base a quanto previsto dalla DGR 64-7417 del 07.04.2014, si definisce quanto segue (gli interventi possono essere realizzati anche in modo cumulativo):

**a) Non costituisce aumento del carico antropico:**

- utilizzare i piani terra dei fabbricati esistenti per la realizzazione di locali accessori (autorimesse, locali di sgombero, ecc.);
- realizzare edifici accessori (box, tettoie, ricovero attrezzi, ecc.) sul piano campagna nelle aree contraddistinte dalle classi di rischio IIIB3 e IIIB4 nel rispetto delle prescrizioni delle norme di attuazione del PAI;
- realizzare interventi di “adeguamento igienico funzionale”, intendendo come tali tutti quegli interventi edilizi che richiedano ampliamenti fino ad un massimo di 25 mq, purché questi non comportino incrementi in pianta della sagoma edilizia esistente;
- sopraelevare e contestualmente dismettere i piani terra ad uso abitativo di edifici ubicati in aree esondabili caratterizzate da bassi tiranti e basse energie;
- utilizzare i sottotetti esistenti in applicazione della l.r. 21/98 qualora ciò non costituisca nuove ed autonome unità abitative.

**b) Costituisce modesto incremento di carico antropico:**

- il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso residenziale, anche abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti anche con cambio di destinazione d'uso;
- il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso diverso da quelli di cui al punto 1, anche abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti e con cambi di destinazioni d'uso solo a seguito degli approfondimenti di cui al punto 6, lettere a) e c) della Parte I del presente Allegato;
- il frazionamento di unità abitative di edifici (residenziali o agricoli), solo a seguito degli approfondimenti di cui paragrafo 6, lettere a) e c) della parte I al presente Allegato, purché ciò avvenga senza incrementi di volumetria;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti comportanti un aumento in pianta non superiore al 20% per un massimo di 200 mc e non costituenti una nuova unità abitativa;
- gli interventi di demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia con eventuali ampliamenti non superiore al 20% per un massimo di 200 mc, attraverso scelte progettuali e tipologie costruttive volte a diminuire la vulnerabilità degli edifici rispetto al fenomeno atteso;
- gli interventi ammessi dall'art. 3 della l.r. 20/09.

**c) Costituiscono incremento di carico antropico:**

- ogni cambio di destinazione d'uso che richieda, nel rispetto dell'art. 21 della l.r. 56/77, maggiori dotazioni di standard urbanistici rispetto alle destinazioni d'uso in atto alla data di adozione della variante al piano regolatore (ad esempio da magazzino a residenza) e comunque ogni cambio di destinazione verso l'uso residenziale;
- qualsiasi incremento delle unità immobiliari esistenti alla data di adozione della variante al PRG in eccedenza rispetto a quanto concesso nel caso di modesto incremento di cui alla precedente lett. b);
- ogni ampliamento delle unità immobiliari esistenti che non rientri strettamente in attività di adeguamento igienico-funzionale, di cui alla

precedente lettera a. e negli ampliamenti di cui al punto 3 di cui alla precedente lettera b.;

- gli interventi di cui agli articoli 4 e 7 della l.r. 20/09.

8. La classe IIIb, in funzione delle condizioni di rischio presenti, è stata suddivisa nelle sottoclassi IIIb2 e IIIb4.
9. Classe IIIb2: comprende le aree edificate a tergo della fascia B di progetto del PAI.
10. Nell'ambito di tali aree, a seguito della presa d'atto di una certificazione prodotta da parte degli Enti competenti sulla effettiva valenza urbanistica delle opere di mitigazione del rischio, sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti e completamenti.
11. La realizzazione delle opere di mitigazione del rischio potranno essere realizzate secondo quanto indicato all'Art. 4, relativo ai P.R.I., delle presenti Norme ad opera sia dell'Amministrazione Pubblica, sia di soggetti privati; al termine del completamento di tali opere, dovrà essere prevista una specifica fase di collaudo degli interventi eseguiti, atta a verificare che questi abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio al fine di consentire la fruibilità urbanistica delle aree, ovviamente fatte salve le procedure di approvazione da parte di altre autorità competenti.
12. Ad avvenuta realizzazione delle opere di mitigazione del rischio potranno essere realizzate nuove edificazioni solo se non è possibile individuare siti maggiormente idonei all'interno del territorio comunale.
13. Nel caso di interventi di importanza strategica sarà possibile avviare contemporaneamente la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio e la realizzazione delle opere di edificazione, vincolando l'effettiva fruibilità delle opere al collaudo degli interventi di mitigazione del rischio previsti.
14. Ai sensi dell'Art. 31 comma 5 delle Norme di Attuazione del PAI, nei territori di fascia C delimitati da un limite di progetto tra fascia B e fascia C, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'Art. 17 comma 6 della L.

183/1989, fino all'avvenuta realizzazione e collaudo delle opere di mitigazione del rischio, si applicano le norme relative alla fascia B.

15. Classe III<sub>b4</sub>: comprende aree di insediamenti esistenti nella fascia A e B del PAI.
16. Comprende inoltre, le aree edificate, comprese nelle fasce di rispetto di 10 e 5 metri dei corsi d'acqua, anche se non rappresentate nella cartografia di sintesi, che si riferiscono al reticolo idrografico individuato nell'Elaborato ATG 05 *Carta della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore alla scala 1:10.000*.
17. Nello schema seguente sono rappresentati gli interventi edilizi ammessi nelle sottoclassi IIIB per uso residenziale; per altri usi la tabella può essere presa a riferimento per la definizione degli interventi ammessi.



INCREMENTO DEL CARICO ANTROPICO IN RELAZIONE ALLE POSSIBILITÀ DI RIUSO ED EVENTUALE INCREMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE PER USO RESIDENZIALE						
CLASSE DI PERICOLOSITA'		IIIb2		IIIb3		IIIb4
TIPO DI INTERVENTO		A	P	A	P	A P
Manutenzione ordinaria		•	•	•	•	• •
Manutenzione straordinaria		•	•	•	•	• •
Restauro e risanamento conservativo		• senza cambio di destinazioni d'uso	•	• senza cambio di destinazioni d'uso	•	• senza cambio di destinazioni d'uso
Adeguamento igienico funzionale		• max 25 mq	•	• max 25 mq	• max 25 mq	• max 25 mq
Ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione	Senza frazionamento		•		•	
	Con frazionamento		•		• solo a seguito degli approfondimenti di cui al paragrafo 6 della parte I al presente Allegato	
Ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione	Senza frazionamento		•		•	
	Con frazionamento		•		• solo a seguito degli approfondimenti di cui al paragrafo 6 della parte I al presente Allegato	
Recupero dei sottotetti esistenti ai sensi della l.r. 21/98		• no nuove unità abitative	•	• no nuove unità abitative	•	• no nuove unità abitative
Ampliamento in pianta			•		• max 20% o 200 mc, no nuove unità abitative	
Ampliamento in sopraelevazione		• solo per problematiche idrauliche e con dismissione P.T.	•	• solo per problematiche idrauliche e con dismissione P.T.	•	• no nuove unità abitative
Demolizione		•	•	•	•	• •
Sostituzione edilizia			•		• con eventuali ampliamenti non superiori al 20% per un massimo di 200 mc	
Nuova costruzione			•			
Ristrutturazione urbanistica			•			
Cambio di destinazione d'uso			•		• solo a seguito degli approfondimenti di cui al paragrafo 6 della parte I al presente Allegato	
Cambi d'uso funzionali che non aumentano il carico antropico (ad es. box, magazzini, parcheggi, etc...)			•		•	•

A = Normativa riferita alla situazione precedente alla realizzazione delle opere di riassetto territoriale

P = Normativa riferita alla situazione successiva alla realizzazione delle opere di riassetto territoriale

• = Intervento ammesso

## **ART. 11. AREE DI SALVAGUARDIA DELLE OPERE DI CAPTAZIONE AD USO IDROPOTABILE**

1. Ai sensi della L.R. 29/12/2000 n. 61 e del Regolamento Regionale 11/12/2006 n. 15/R per le aree di salvaguardia delle captazioni delle acque sotterranee destinate al consumo umano valgono le seguenti norme:
  - a. Zona di tutela assoluta: tale zona è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o le derivazioni; essa deve avere un'estensione di almeno 10 metri di raggio dal centro del punto di captazione e deve essere adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni di acqua dalla superficie ed adibita esclusivamente alle opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
  - b. Zona di rispetto: tale zona è costituita dalla porzione circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare quantitativamente e qualitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata; il dimensionamento e l'articolazione della zona di rispetto è in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.
2. L'estensione di queste aree è quella prevista dalla normativa sopra riportata e possono essere modificate sulla base di un apposito studio da approvarsi presso i competenti uffici regionali; in esse sono consentite le attività previste dalla normativa vigente.